Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 agosto 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1955, n. 635.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — MARTINO — TREMELLONI — MEDICI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

desiderosi di concludere una Convenzione per meglio regolare il traffico di frontiera ed il pascolo tra i due Paesi, hanno nominato, a tale scopo, quali loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il dott. Ettore SPALLAZZI, Direttore generale delle Dogane ed Imposte Indirette

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

il signor Ernest WIDMER, Direttore generale delle Dogane

i quali, dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Disposizioni generali

Sono considerate « Zone di frontiera », ai sensi della presente Convenzione, le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune.

L'estensione di ciascuna di dette « Zone » sarà approssimativamente di dieci chilometri, salvo casi eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Contraenti potranno fissare l'estensione della zona anche oltre i dieci chilometri.

Gli elenchi dei Comuni o frazioni di Comuni che sono compresi nelle predette zone figurano all'Annesso I.

Sono considerati come « frontalieri », ai sensi della presente Convenzione, le persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequentemente, per la loro attività abituale, per i loro interessi particolari o per motivi familiari permanenti, nella zona frontiera limitrofa.

Salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, è considerato « traffico di frontiera » il traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le suddette due zone, limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie, singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni.

La circolazione delle persone nel predetto traffico di frontiera è, ai fini delle norme di polizia, regolata dagli accordi speciali, su tale materia, conclusi fra i due Paesi.

In linea generale, la frontiera non può essere attraversata che dalle persone munite di « documento ufficiale di identità » previsto negli accordi predetti (passaporto, tessera di frontiera e lasciapassare) e a condizione che il passaggio avvenga per le vie doganali permesse e nelle ore di servizio.

Tuttavia, il solo possesso del « documento ufficiale di identità », rilasciato dalle Autorità di polizia ai sensi degli accordi speciali sulla circolazione delle persone nel traffico di frontiera, non dà diritto alle facilitazioni doganali previste dalla presente Convenzione, rimanendo queste tassativamente subordinate alla specifica condizione che il titolare del documento sia « frontaliere » come sopra indicato.

La Autorità doganali dei due Paesi fisseranno di comune accordo il sistema e le modalità da adottare per garantire l'osservanza delle suesposte condizioni e si adopreranno per far concordare, fin dove possibile, i punti di passaggio, le attribuzioni e gli orari dei rispettivi uffici corrispondenti, favorendo, inoltre, l'istituzione di questi ultimi in prossimità della frontiera.

Art. 2.

Traffico agricolo e forestale

I. I « frontalieri » che abbiano le loro aziende agricole e forestali nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che curino personalmente, come proprietari, affittuari o usufruttuari la coltivazione o lo sfruttamento forestale di terreni situati nella contigua zona di frontiera dell'altro Stato, come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti, potranno condurre o trasportare — in esenzione da diritti doganali e da ogni

altra tassa o imposta — dalle loro abitazioni od aziende ai predetti terreni e viceversa:

a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo giornaliero;

b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nei lavori agricoli e forestali, compresi i loro accessori, i carburanti, i lubrificanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli. Per quanto concerne i carburanti l'esenzione è tuttavia limitata alla quantità contenuta nel serbatoio normale, comunicante direttamente con il motore;

c) i concimi di ogni specie, i prodotti per la difesa delle piante, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti su questi terreni;

d) i viveri e le bevande (escluse quelle alcooliche, ad eccezione del vino, sidro e birra) occorrenti per il nutrimento degli operai durante il periodo dei lavori;

e) i foraggi necessari per il mantenimento degli animali durante il periodo stesso.

Al termine del pascolo o dei lavori, gli animali, gli attrezzi, le macchine ed i veicoli, come pure, i foraggi, i carburanti contenuti nel serbatoio normale come sopra specificato, i lubrificanti, i concimi, le sementi e tutti gli altri materiali sopravanzati, dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera. Non sarà però richiesto il deposito di una cauzione, salvo dovessero esistere fondati sospetti di abusi. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici adotteranno le sole misure di vigilanza atte ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite nell'art. 6.

II. Godranno parimenti della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta:

a) i prodotti greggi agricoli e forestali (ad eccezione dei prodotti greggi dei vigneti e di quelli della coltivazione del tabacco) ottenuti dai terreni di cui al predetto paragrafo I e trasportati nell'altra zona dai proprietari, affittuari, usufruttuari o da persone della loro famiglia o dai loro dipendenti. I prodotti greggi sono quelli che non hanno subìto altra manipolazione all'infuori di quella richiesta per la loro raccolta e il loro trasporto;

b) i prodotti ottenuti dagli animali durante il loro soggiorno su questi terreni, compresi i loro nati;

c) le spoglie (carne, pelle e ossa) degli animali sinistrati o abbattuti per necessità durante il pascolo e il lavoro in una delle due zone, quando queste spoglie sono spedite al loro proprietario.

III. Per i beni stabili intersecati dalla linea doganale è concessa la franchigia da ogni diritto doganale e da ogni altra tassa od imposta ai « prodotti dell'economia agricola e forestale », compresi i prodotti dell'allevamento del bestiame e della viticoltura (non escluso il vino), derivanti dalla lavorazione dei prodotti greggi ottenuti dai terreni costituenti i beni suddetti e che, estratti da uno stabile della casa di abitazione o di conduzione, sito in una zona, vengano trasportati ad altro stabile, sito nell'altra zona, ma formante parte del medesimo complesso di fabbricati rurali di esercizio. Saranno presi accordi tra le due dogane per regolare l'attuazione pratica di questa concessione.

IV. Quando ne sia riconosciuta la necessità, le operazioni previste dal presente articolo potranno, eccezionalmente, effettuarsi anche per vie non doganali, a condizione che ne sia fatta tempestiva richiesta agli uffici doganali competenti e questi ne abbiano data speciale autorizzazione. In questi casi, il ritorno degli animali, attrezzi, veicoli e macchine deve avvenire nel termine fissato dagli uffici doganali.

V. Le facilitazioni previste da questo articolo saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti nonchè al trasporto dei medesimi.

I frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell'Autorità comunale competente dell'altra zona, dal quale risulti l'ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il genere delle culture. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente.

I frontalieri dovranno ugualmente indicare il raccolto presunto.

Nel caso di variazione alla situazione indicata nel certificato o alla indicazione del raccolto, i dati dovranno essere aggiornati.

Il certificato dell'Autorità comunale competente e la indicazione del raccolto presunto, in doppio esemplare per le due dogane interessate, dovranno essere redatti sul documento ufficiale (recto e verso) di cui all'Annesso II.

Le due dogane, riscontrate esatte le indicazioni fornite, convalideranno detto documento come giustificativo per usufruire le facilitazioni previste nel presente articolo e ne tratterranno ciascuna un esemplare.

Se del caso, potranno essere istituite commissioni per la stima dei raccolti, la cui composizione e funzionamento saranno determinati dalla Commissione mista permanente per il traffico di frontiera, di cui al successivo art. 12.

VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano, sotto le stesse condizioni, anche agli Enti morali che non esercitano a titolo principale un'attività commerciale o industriale, ai Comuni, alle Provincie od ai Cantoni delle due zone di frontiera.

Art. 3.

Facilitazioni speciali

In quanto ne sia riconosciuta la necessità, in relazione alle condizioni locali, potrà essere concessa la esenzione doganale per le seguenti merci, provenienti da una delle due zone di frontiera, quando siano importate nell'altra zona per essere esclusivamente destinate ai bisogni domestici della persona che le importa:

a) fieno, paglia (anche tritata), erba per foraggio, frasche e materie per lettiera;

b) piante vive, muschio, giunchi, steli di canapa e di lino;

c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;

d) ceneraccio, concimi di ogni specie, residui della fabbricazione dell'alcool e della birra, vinacce esaurite, spazzature ed altri simili residui e cascami;

e) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, argille, pietra da calce e calce viva.

La Commissione mista permanente prevista dall'articolo 12 stabilirà per quali delle merci suindicate e per quali quantitativi dovrà essere concessa l'esenzione,

nonchè, per quali varchi di confine esse dovranno essere trasportate.

Le dogane avranno sempre facoltà di adottare le misure che si rendessero necessarie per evitare abusi.

Art. 4.

Importazioni ed esportazioni definitive

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione doganale:

a) i generi alimentari e le bevande comuni, nei limiti ammessi dalle disposizioni autonome dei due Paesi, che gli abitanti di una delle zone di frontiera importano dall'altra zona, personalmente e non più di una volta al giorno, per i bisogni della propria economia domestica e non per farne commercio;

b) la provvista di viveri, non eccedenti il fabbisogno giornaliero, che gli abitanti della zona di frontiera, addetti a lavori nell'altra zona, portano seco per il proprio sostentamento o che viene ad essi portata da persona appartenente al loro complesso familiare. Questa facilitazione non è applicabile alle bevande alcooliche. E' tuttavia fatta eccezione per il vino, il sidro e la birra;

c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici, abitanti in una delle zone di frontiera, portano seco in quantità normali per l'immediato uso o consumo nell'altra zona. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti, sopravanzati, dovranno essere riesportati;

d) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, su ricetta di medici e di veterinari ed in piccole dosi, rispondenti ai singoli casi di malattia, in farmacie dell'altra zona cui sia necessario far ricorso in relazione alle condizioni locali.

Nei limiti suindicati, non sarà necessario presentare la ricetta medica quando si tratti di prodotti semplici o di preparazioni chimiche e farmaceutiche ben note recanti sull'involucro chiara ed esatta la propria denominazione, delle quali sia ammessa l'importazione e la vendita al minuto, senza ricetta medica, nello Stato nel quale deve farsene consumo. Per necessità locale s'intende l'impossibilità pratica, puramente materiale, di ricorrere alla propria zona di frontiera, con esclusione di ogni criterio di preferenza personale o di ogni considerazione di ordine pecuniario;

e) le bare e le urne funerarie, contenenti i resti di persone decedute, le corone mortuarie e gli oggetti analoghi destinati all'ornamento delle dette bare ed urne; i materiali e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento delle sepolture dei parenti dei frontalieri;

f) i fiori, foglie, erbe, naturali o artificiali, anche legate in festoni, ghirlande, mazzi, ecc. che gli abitanti di una delle zone portano personalmente nell'altra zona in occasione di feste familiari o solennità religiose, senza scopo di farne commercio.

Art. 5.

Importazioni ed esportazioni temporanee

Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti di una delle zone di frontiera e siano condotti o trasportati nell'altra zona per gli scopi rispettivamente indicati e nell'esclusivo loro interesse:

a) gli animali da lavoro, le macchine, gli strumenti e gli attrezzi destinati ad essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali, in relazione alle condizioni locali;

b) gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, castrati, ferrati o pesati;

c) i cereali, i legumi, le castagne, i semi ed i frutti oleosi, la canapa, il lino, le pelli, le cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere macinati, spremuti, sgranati, battuti, conciati, pressati od essere sottoposti ad altro trattamento; il legname rozzo per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto ciò serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie od altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dovranno essere riesportati o reimportati nella quantità corrispondente agli usuali rendimenti e dalle stesse persone che hanno effettuato l'operazione di importazione o di esportazione temporanea delle materie greggie.

I sottoprodotti, come pure i cascami, se soggetti a diritti doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati. Le quantità da ammettersi in franchigia potranno, occorrendo, essere fissate di comune accordo fra le Amministrazioni doganali dei due Paesi;

d) le macchine, gli strumenti e gli attrezzi per lavori agricoli e forestali, gli apparecchi ed altri oggetti di uso casalingo o personale, per essere modificati o riparati ed i tessuti in genere, per essere confezionati in vestiti, semprechè questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali come già precisato all'art. 4, lettera *d*);

e) gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle levatrici per l'esercizio della loro professione; gli oggetti del culto portati dai sacerdoti o dai loro assistenti, per la celebrazione di cerimonie religiose; gli strumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici; gli attrezzi e gli utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;

f) le armi da caccia con il numero di relative cartucce consentito dalle disposizioni autonome di ciascun Paese, gli attrezzi per la caccia e per la pesca, purchè i loro detentori siano muniti di regolare licenza, nonchè gli attrezzi sportivi in genere;

g) i veicoli (e per quelli a motore sotto riserva delle norme di cui agli accordi speciali sul traffico stradale e la circolazione degli autoveicoli conclusi tra i due Paesi), gli animali da tiro, le cavalcature e gli animali da soma che passano il confine per trasportare persone e merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli nonchè ai foraggi necessari al mantenimento degli animali. I foraggi non utilizzati devono essere reimportati;

h) i mobili, le masserizie e le suppellettili di casa, gli strumenti e gli utensili — il tutto usato — che gli abitanti di una delle zone introducono nell'altra zona per l'uso personale durante il loro temporaneo soggiorno;

i) le merci, ad eccezione delle derrate alimentari e delle bevande, importate od esportate per tentarne la vendita, compresi i prodotti che gli artigiani, nonchè

i lavoratori salariati a domicilio, abitanti in una delle zone di frontiera, portano o trasportano personalmente, per venderli, sui mercati od alle fiere dell'altra zona.

I prodotti portati ai mercati o alle fiere, invenduti, devono essere ritornati alla zona di provenienza ed i diritti di entrata e di uscita afferenti agli oggetti venduti, devono essere liquidati subito dopo la chiusura dell'ultimo mercato o dell'ultima fiera visitata.

Le dogane avranno facoltà di prescrivere prelevamenti di campioni, applicazione di contrassegni, presentazione di disegni e fotografie ed esigere che la riesportazione o la reimportazione degli oggetti sopra indicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione di persona di fiducia.

Il termine per il ritorno in franchigia nella zona di provenienza deve essere quello strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e, di regola, non dovrà superare i sei mesi.

Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che ripetutamente passano il confine, potranno essere rilasciati documenti doganali con validità fino ad un anno.

Di regola, non sarà richiesta cauzione, nè altra formalità doganale, nei casi contemplati dalla lettera *e*).

Art. 6.

Pascolo a lunga durata

Alle condizioni sottoindicate, gli animali d'ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio e svernamento) nel territorio dell'altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea — in esenzione da ogni tassa od imposta — purchè siano fatti ritornare entro il termine preventivamente stabilito.

Sarà concessa l'esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l'alpeggio e lo svernamento, e, cioè:

a) ai piccoli, partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;

b) al latte, al formaggio ed al burro, nei limiti delle quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera.

Questa esenzione sarà accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati od importati durante il soggiorno degli animali oltre frontiera, quanto nel caso che siano esportati od importati dopo il ritorno del bestiame, purchè in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.

Le dogane avranno facoltà di esigere che la riesportazione e la reimportazione del bestiame siano garantite dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La fidejussione data da un proprietario di terreni, meritevole di fiducia, sarà ritenuta sufficiente.

Al bestiame, limitatamente ai bovini ed ai cavalli, verrà, all'atto della visita sanitaria di cui alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione degli animali, applicato un contrassegno individuale, indelebile o inamovibile, da riportare sul certificato sanitario, in modo da rendere agevole la identificazione dei capi al rientro nei rispettivi Paesi di provenienza.

Le dogane prenderanno altresì tutte le misure necessarie per assicurare il regolare movimento del bestiame.

Art. 7.

Facilitazioni di passaggio

Esigendolo le circostanze locali, le Autorità doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali e durante le ore stabilite.

Quando questa necessità sia riconosciuta si potrà prescindere, in via nomale, dall'esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana e fuori dell'orario normale degli uffici.

Art. 8.

I medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle due zone di frontiera ed autorizzati ad esercitare la loro professione a termini della Convenzione del 28 giugno 1888 possono attraversare la frontiera con un veicolo (bicicletta, motocicletta o automobile) senza fornire — per detti mezzi di trasporto — delle garanzie. Le norme per l'attuazione della suddetta facilitazione saranno fissate di comune accordo dalle dogane dei due Paesi.

In caso di necessità, dette persone potranno attraversare — senza pagamento di speciali indennità — la frontiera in ogni ora, anche per vie non doganali, a condizione che non portino o trasportino merci passibili di dogana.

Art. 9.

Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e i Corpi di salvataggio (pompieri, ecc.) potranno passare il confine anche per vie non doganali ed in qualsiasi ora del giorno e della notte e senza pagamento di alcuna indennità, per prestare soccorso, con gli attrezzi, veicoli ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei motori, rimanendo le formalità doganali limitate alla sommaria annotazione dei relativi passaggi.

Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonchè i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei motori, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Art. 10.

Disposizioni speciali.

La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione comprende la esenzione dai dazi di importazione o di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile, in aggiunta ai dazi di confine, alle merci importate od esportate.

Non comprende, invece, salvo le eccezioni previste agli articoli 7 e 9, le indennità per servizi straordinari compiuti, su domanda degli interessati, fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale degli uffici.

Insieme con la esenzione doganale s'intende accordata anche la deroga ai divieti ed alle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni o alle esportazioni in generale. Sono escluse da questa agevolezza le merci importate od esportate temporaneamente per vendita incerta, conformemente all'art. 5 lettera *i*).

Restano invece ferme, anche nel traffico di frontiera, sia le norme autonome e convenzionali vigenti nei due

Paesi in materia di valute e pagamenti, opere d'arte, monopoli, polizia, caccia e pesca, sia le disposizioni di carattere sanitario e fitosanitario e le restrizioni circa la produzione, il trasporto ed il commercio di determinati prodotti.

Le disposizioni della presente Convenzione non modificano le norme vigenti nei due Paesi per regolare gli sdoganamenti e la vigilanza doganale. Le misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame saranno stabilite con successivo scambio di Note fra i due Governi.

Art. 11.

Misure di sorveglianza.

Le competenti Autorità doganali delle due Parti Contraenti prenderanno ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso in rapporto alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

In caso di frode, esse avranno il diritto di escludere o di sospendere dalle facilitazioni stesse le persone che le abbiano commesse o che vi abbiano partecipato, se riconosciute colpevoli. Occorrendo, le Autorità doganali dei due Paesi si metteranno d'accordo sulle misure da adottare.

Le due dogane, se ufficialmente richieste, si forniranno vicendevolmente notizie sui movimenti delle merci, prodotti, veicoli, animali, ecc. contemplati dalla presente Convenzione.

Art. 12.

Commissione mista.

Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con essa si è inteso facilitare, è istituita una « Commissione mista permanente per il traffico di frontiera ».

La Commissione sarà composta, per ciascuna delle due Parti contraenti, da tre membri, assistiti, occorrendo, in qualità di esperti, dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi di confine.

La Commissione potrà proporre ai Governi tutte le misure che si ritengono atte al buon funzionamento della Convenzione.

La Commissione, sarà costituita al più presto possibile dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ed entrerà in funzione, al più tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia ed in Svizzera.

Dopo la prima riunione la Commissione sarà convocata su domanda di una delle due Parti.

Art. 13.

Disposizioni finali.

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Trattato di Commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923 sono abrogate.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

Art. 15.

La presente Convenzione entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

La presente Convenzione resterà in vigore durante un anno e sarà considerata rinnovata per tacita riconduzione di anno in anno per gli anni seguenti, salvo denuncia da una delle due Parti contraenti, da notificarsi almeno tre mesi prima della fine di ciascun periodo annuale.

Fatto a Roma il 2 luglio 1953

ETTORE SPALLAZZI WIDMER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

ALLEGATO I

Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni italiani ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di frontiera e al pascolo.

VALLE D'AOSTA

Courmayeur, Saint Rhémy, Saint Oyen, Etroubles, Allain, Gignod, Doues, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Valtournanche, Ayas, Gressoney la Trinité, Gressoney St. Jean (limitatamente al capoluogo ed al territorio a nord di esso).

PROVINCIA DI VERCELLI

Alagna Valsesia.

PROVINCIA DI NOVARA

Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Antrona Schieranco, Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno, Premia, Formazza, Santa Maria Maggiore, Graveggia, Toceno, Re, Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spoccia, Falmenta, Cannobio, Tràrego Viggiona, Cànnero.

PROVINCIA DI VARESE

Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Maccagno Superiore, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Luino, Germignaga, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Cremenaga, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cuvio, Castello Cabiaglio, Cassano Valcuvia, Bancio Valcuvia, Cadegliano Viconago, Val Marchirolo, Cunardo, Ferrara di Varese, Masciago Primo, Bédero Valcuvia, Brinzio, Lavena Ponte Tresa, Marzio, Valganna, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Viggiù, Arcisate, Induno Olona, Gurro, Cantello, Varese, Casciago, Malnate, Azzate, Gazzada Schianno, Morazzone, Lozza, Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono.

PROVINCIA DI COMO

Ròdero, Bizzarone, Valmorea, Cagno, Albiolo, Solbiate Comasco, Binago, Castelnuovo Bozzente, Uggiate Trépano, Faloppio, Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Guanzate, Ronago, Lieto Colle, Girònico, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, S. Fermo della Battaglia, Como, Montano Lucino, Villa Guardia, Grandate, Luisago, Cassina Rizzardi, Cadorago, Casnate con Bernate, Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Senna Comasco, Cantù, Capiago Intimiano, Lupòmo, Montòrfano, Albese con Cassano, Albavilla, Masliànico, Cernobbio, Brunate, Tavernerio, Blevio, Moltrasio, Torno, Carate Urio, Faggeto Lario, Pognana Lario, Laglio,

Brienno, Zelbio, Véleso, Schignano, Nesso, Lezzeno, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Argegno, Castiglione d'Intelvi, Blessagno, Pigra, Colonno, San Fedele d'Intelvi, Lanzo d'Intelvi, Pellio d'Intelvi, Laino, Ramponio Verna, Ponna, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Clàino con Osteno, Bene Lario, Vaalods, Porlezza, Corrido, Carlazzo, Gràndola ed Uniti, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio, Val Rezzo, Cusino, Plesio, Santa Maria Rezzònico, Cavargna, Sannazzaro Val Cavargna, S. Bartolomeo Val Cavargna, Cremia, Pianello, Lario, Musso, Dongo, Garzeno, Stazzona Germàsino, Consiglio di Rumo, Dosso del Liro, Gravedona, Peglio, Domaso, Livo, Vercana, Trezzone, Montemezzo, Gera Lario, Sòrico.

PROVINCIA DI SONDRIO

Samolaco, Gordona, Menarola, Mese, Prata Camportaccio, Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna, San Giacomo Filippo, Campodolcino, Isolato, Lòvero Valtellino.

Vervio, Tovo di Sant'Agata, Mazzo di Valtellina.

Grosotto (per il territorio dal confine all'Adda).

Novate Mezzola (per la sola frazione di Codera), Val Masino, Chiesa Valmalenco, Lanzada, Chiuro, Teglio (per il territorio dal confine all'Adda), Bianzone, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Grosio (per il territorio dal confine all'Adda), Valle di Dentro, Livigno, Bormio.

Ponte in Valtellina (per la parte del suo territorio delimitata a nord e ad est dal confine con il comune di Chiuro, ad ovest da quello con il comune di Treviso e a sud dalla statale n. 38).

PROVINCIA DI BOLZANO

Prato allo Stelvio, Glorenza, Sluderno, Tubre, Malles Venosta (limitatamente alle frazioni di Slingia, Burgusio, Clusio, Landes, Malles, Piavenna e Tarces), Curon Venosta (limitatamente alle frazioni di Curon, Resia e S. Valentino alla Muta).

ALLEGATO I

Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni svizzeri ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di frontiera ed al pascolo

CANTONE DEL VALLESE

Praz-de-Fort, Bourg-St. Pierre, Zermatt, Saas-Fee, Almagell, Saas-Grund, Glis, Brig, Gondo-Zwischbergen, Simplon-Village, Ried-Brig, Thermen, Bitsch, Mörel, Bister, Mühlebach, Grengiols, Ausserbinn, Ernen, Binn, Steinhaus, Niederwald, Selkingen, Biel, Blitzingen, Ritzingen, Glurlingen, Reckingen, Münster, Geschinen, Ulrichen, Obergesteln, Oberwald.

Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni svizzeri ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di frontiera ed al pascolo (seguito)

CANTONE TICINO

Distretto di Leventina:

Bedretto, Airolo

Distretto di Vallemaggia:

Avegno, Campo V. M., Cerentino, Bosco-Gurin, Linescio, Cavergno, Bignasco.

Distretto di Locarno:

Indemini, Caviano, Sant'Abbondio, Gerra Gambarogno, Piazzogna, San Nazzaro, Vira Cambarogno, Magadino, Contone, Gordola, Tenero-Contra, Orselina, Minusio, Brione sopra Minusio, Muralto, Locarno, Ascona, Losone, Ronco sopra Ascona, Brissago, Tegna, Verscio, Cavigliano, Intragna, Palagnedra, Rasa, Borgnone, Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Gresso, Vergeletto, Comologno.

Distretto di Mendrisio:

Capolago, Mendrisio, Salorino, Castel San Pietro, Muggio, Casima, Monte, Cabbio, Bruzella, Caneggio, Sagno, Morbio-Superiore, Morbio-Inferiore, Vacallo, Chiasso, Pedrinate, Novazzano, Genestrerio, Balerna, Coldrerio, Rancate, Ligornetto, Stabio, Arzo, Besazio, Tremona, Meride, Riva San Vitale.

Distretto di Lugano:

Bogno, Colla, Certara, Piandera, Cimadera, Signora, Scareglia, Insone, Sonvico, Villa Luganese, Bidogno, Corticiasca, Campestro, Lopagno, Tesserete, Roveredo, Sala Capriasca, Ponte Capriasca, Lugaggia, Cagiallo, Origlio, Vaglio, Rivera, Bironico, Camignolo, Mezzonico-Vira, Sigirino, Torricella-Taverne, Bedano, Cravesano, Manno, Cadro, Davesco-Soragno, Pregassona, Cureggia, Brè-Aldesago, Castagnola, Gandria, Viganello, Lugano, Paradiso, Pambio-Noranco, Pazzallo, Carabbia, Carona, Barbengo, Melide, Morcote, Vico Morcote, Grancia, Carabibietta, Bissone, Maroggia, Rovio, Arogno, Melano, Brusino Arsizio, Caslano, Ponte Tresa, Pura, Neggio, Magliaso, Agno, Bioggio, Bosco Luganese, Cimo, Agra, Montagnola, Gentilino, Muzzano, Cademario, Iseo, Vernate, Aranno, Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia, Breno, Miglieglia, Novaggio, Curio, Bedigliona, Astano, Sessa, Biogno-Beride, Croglio-Castelrotto, Monteggio, Vezia, Cureglia, Comano, Canobbio, Porza, Savosa, Massagno, Sorengo, Breganzona, Lamone, Cadempino.

Distretto di Bellinzona:

Lumino, Arbedo, Bellinzona, Sant'Antonio, Pianezzo, Giubiasco, Sementina, Monte Carasso, Camorino, Sant'Antonino, Robasacco, Cadenazzo, Isone, Medeglia.

Distretto della Mocsa:

Mesocco, Soazza, Lostallo, Cama, Leggia, Verdabbio, Santa Maria in Calanca, Castaneda, Buseno, Grono, Roveredo, San Vittore.

CANTONE DEI GRIGIONI

Valle d'Avers:

Ausser ed Inneferrera, Avers.

Rheinwald:

Splügen, Medels i. Rh., Nufenen, Hinterrhein, Sufers

Val Bregaglia:

Castasegna, Bondo, Soglio, Stampa (con Maloja) Vicosoprano, Casaccia.

Valle di Poschiavo:

Brusio, Poschiavo.

Bassa Engadina:

Zernes (con Brail e Ofenberg), Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Ftan, Scuol/Schuls, Tarasp, Sent, Ramosch, Tschlin (con Martina).

Alta Engadina:

Sils, Pontresina, La Punt-Chamuesch, Madulain, Zuoz, Schanf (con Capella e Cinuskel).

Val di Münster:

Müstair, Sta. Maria, Valchava, Fuldera, Tschierv, Lü-Lüsai.

ALLEGATO II

Amministrazione delle dogane svizzere	Ufficio doganale di	Amministrazione delle dogane italiane

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

per l'importazione di prodotti agricoli e forestali ai sensi dell'art. 2 della Convenzione italo-elvetica relativa al traffico di frontiera ed al pascolo valevole per l'anno

Titolare:

Cognome . . . . Nome . . . .
Anno di nascita . . . .
Professione . . . . Domicilio . . . .

DESCRIZIONE DEI FONDI

Mappa catastale (Sez. e N.)	INDICAZIONE DEI LUOGHI	Superficie	Genere delle culture (1)	Alberi (2)	Proprietario usufruttuario affittuario (3)

Il sottoscritto certifica che la persona suddetta è proprietario (3), usufruttuario (3), affittuario (3) dei fondi sopra indicati e che questi ultimi sono situati nella zona di frontiera limitrofa e contigua.

Data . . . .
(timbro dell'Autorità comunale)

L'Autorità comunale
(firma)

. . . .

(1) Indicare se si tratti di campi coltivati, giardini, prati, frutteti, boschi, vigne, ecc.
(2) Per gli alberi da frutta, indicare il genere ed il numero.
(3) *Cancellare ciò che non fa al caso.*

NB. — Il presente documento deve essere presentato alle dogane competenti entro il 30 aprile di ciascun anno.

DICHIARAZIONE DEL RACCOLTO PRESUNTO

INDICAZIONE DEI PRODOTTI DEL SUOLO	Superficie coltivata	Numero degli alberi	Quantità chilogr. o litri	Osservazioni eventuali e rettifiche
Frumento				
Segala				
Avena				
Orzo				
Granoturco				
Frutta fresca				
Castagne				
Noci				
Legumi freschi				
Patate				
Fieno ed erba				
Legna da ardere:				
- di alberi resinosi				
- di altri alberi				
Legname da costruzione grezzo:				
- di alberi resinosi				
- di altri alberi				
Lino e canapa				
Sidro				
Uva				
Vino nuovo				
Vinacce				

Il sottoscritto dichiara che i fondi summenzionati sono da lui stesso coltivati e certifica l'esattezza delle indicazioni sopra esposte.

Data . . . .

Firma . . . .

LA DOGANA ITALIANA autorizza l'importazione (1)	LA DOGANA SVIZZERA autorizza l'importazione (1)
. . . .	. . . .

(1) *Cancellare ciò che non fa al caso.*

ALLEGATO II

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, 2 luglio 1953

Signor Presidente,

nel corso delle trattative che sono terminate in data odierna, abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell'art. 6 del protocollo di firma dell'Accordo Commerciale fra l'Italia e la Svizzera del 21 ottobre 1950, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative alla esportazione dall'Italia.

Per quanto concerne i diritti di uscita ed ogni altro tributo doganale all'esportazione, ho l'onore di assicurarLe che i suaccennati prodotti, ed in particolare quelli dei vigneti (uva e vino), non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi ed altri diritti alla esportazione.

Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana, tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sarà riesaminata di comune accordo.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.

E. SPALLAZZI

Signor Ernest WIDMER
Presidente della Delegazione Svizzera — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE SVIZZERA

Roma, 2 luglio 1953

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Nel corso delle trattative che sono terminate in data odierna, abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell'art. 6 del protocollo di firma dell'Accordo Commerciale fra l'Italia e la Svizzera del 21 ottobre 1950, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative alla esportazione dall'Italia.

Per quanto concerne i diritti di uscita ed ogni altro tributo doganale all'esportazione, ho l'onore di assicurarLe che i suaccennati prodotti, ed in particolare quelli dei vigneti (uva e vino), non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi ed altri diritti alla esportazione.

Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana, tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sarà riesaminata di comune accordo ».

Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

WIDMER

Dott. Ettore SPALLAZZI
Presidente della Delegazione Italiana — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE SVIZZERA

Roma, 2 luglio 1953

Signor Presidente,

nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna, abbiamo avuto occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina.

In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana.

E' stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema speciale.

Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei caldamente sottolineata, che da parte italiana si annette alla richiesta in parola, ho l'onore di assicurarLe che non mancherò di attirare su di essa l'attenzione delle competenti Autorità svizzere, alle quali sarà fatto sollecitamente pervenire, affinchè si possa ottenere una soluzione soddisfacente.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

WIDMER

Dott. Ettore SPALLAZZI
Presidente della Delegazione Italiana — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, 2 luglio 1953

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna, abbiamo avuto occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina.

In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana.

E' stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema speciale.

Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei caldamente sottolineata, che da parte italiana si annette alla richiesta in parola, ho l'onore di assicurarLe che non mancherò di attirare su di essa l'attenzione delle competenti Autorità svizzere, alle quali sarà fatto sollecitamente pervenire, affinchè si possa ottenere una soluzione soddisfacente ».

Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

E. SPALLAZZI

Signor Ernest WIDMER
Presidente della Delegazione Svizzera — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 636.

Attribuzione ufficiale di denominazione alla frazione « La Martella » del comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Matera in data 27 novembre 1954, n. 220, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune comunemente indicata con la denominazione di « La Martella » sia attribuita ufficialmente la denominazione medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Matera in data 28 gennaio 1955, n. 14, con la quale è stato espresso parere in ordine alla citata richiesta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Alla frazione del comune di Matera di cui alle premesse è attribuita la denominazione di « La Martella ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 29. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1955, n. 637.

Modificazioni al regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, per l'esecuzione del testo unico 4 agosto 1932, n. 1296, sulla costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico summenzionato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle organiche e di trattamento economico per stipendi, salari ed aumenti periodici, stabilite dal regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, allegato I, II-*b* e III-*b*, per il personale amministrativo, di assistenza e subalterno degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse al presente decreto, che saranno vistate dai Ministri per l'interno e per il tesoro.

Mediante apposito regolamento, da deliberarsi dall'Amministrazione degli istituti suddetti e da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere della speciale Commissione di tutela di cui all'art. 5 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, gli assegni di attività a qualsiasi altro titolo, il trattamento di quiescenza e ogni altra norma attinente al rapporto d'impiego del personale di cui al precedente comma. Con lo stesso regolamento saranno, altresì, stabilite le disposizioni di carattere transitorio dirette a disciplinare il collocamento negli organici previsti dalle tabelle annesse al presente decreto del personale di ruolo in servizio presso gli Istituti fisioterapici ospitalieri, nonchè il conferimento, nella prima formazione degli organici medesimi, dei posti disponibili, dopo effettuato il collocamento del personale suddetto, e l'avanzamento nei singoli gradi di ciascun ruolo.

Art. 2.

Gli articoli 2, 3, 15, 16, 19, 20 e 21 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, nonchè le parole: « e tecnici in genere » contenute negli articoli 4, primo comma, 5, primo comma, e 9 sono soppressi.

Le disposizioni dell'art. 10 del regio decreto suddetto conservano la loro efficacia limitatamente al personale sanitario ivi contemplato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 36. — E. GRECO

TABELLA *A*

Ruoli organici del personale amministrativo, di assistenza e subalterno

GRADO GERARCHICO dell'Istituto	GRADO GERARCHICO dello Stato	QUALIFICA	Numero dei posti
		GRUPPO *A*	
		Ruolo amministrativo	
1°	V		1
2°	VI	Segretario generale	——
3°	VII		1
		Ruolo tecnico	
3°	VII	Ingegnere principale	
4°	VIII	Ingegnere capo	1
5°	IX	Primo ingegnere	——
6°	X	Ingegnere	1
		GRUPPO *B*	
		Ruolo di ragioneria	
4°	VIII	Capo ragioniere	
5°	IX	Primo ragioniere	2
6°	X	Ragioniere	——
7°	XI	Vice ragioniere	2
		Ruolo di segreteria	
5°	IX	Aggiunto di segreteria di I classe	5
6°	X	Aggiunto di segreteria di II classe	——
7°	XI	Aggiunto di segreteria di III classe	5
		Ruolo tecnico	
5°	IX	Primo geometra	1
6°	X	Geometra	——
7°	XI	Geometra aggiunto	1
		GRUPPO *C*	
		Ruolo d'ordine	
6°	X	Primo archivista	2
7°	XI	Archivista	3
8°	XII	Applicato	6
9°	XIII	Alunno d'ordine	2
			13
		Ruolo tecnico e di assistenza	S. Gall. Reg. Elen.
6°	X	Capo tecnico di laboratorio e di assistenza	2 2
7°	XI	Primo tecnico di laboratorio e di assistenza	8 6
8°	XII	Tecnico di laboratorio e di assistenza	15 11
9°	XIII	Aiuto tecnico di laboratorio e di assistenza	5 7
			30 26
		Ruolo subalterno	
		Primo commesso	1
		Usciere capo	1
		Usciere	2
		Fattorini	2
			6

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

TABELLA *B*

Ruolo del personale salariato permanente

GRUPPO O GRADO dell'Istituto	GRUPPO O GRADO dello Stato	QUALIFICHE	Numero dei posti
Cucinieri	Operai specializzati	Cucinieri	6
Portantini di I cl.	Operai qualificati	Portantini di I classe	15
Portieri	—	Portieri	3
Portantini di II cl.	Operai comuni	Portantini di II classe	34
Cucitrici	—	Cucitrici	6
Aiuto cucinieri	—	Aiuto cucinieri	2

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

TABELLA C

Trattamento economico del personale amministrativo di assistenza e subalterno ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 (1)

GRADO degli Istituti	GRADO dello Stato	Stipendio iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	ANNI RICHIESTI PER GLI AUMENTI PERIODICI Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Pers. Sub.
1°	V	790.000	820.000	850.000	—	—	4	—	—	—
2°	VI	615.,00	635.000	655.000	—	—	4	—	—	—
3°	VII	507.000	519.000	534.000	—	—	4	—	—	—
4°	VIII	437,000	446.000	455.000	—	—	4	4	—	—
5°	IX	361.000	369.000	378.000	387.000	—	4	4-4-5	—	—
6°	X	282.000	290.000	298.000	306.000	—	3-3-4	4-4-5	4-5-5	—
7°	XI	215.000	221.000	227.000	237.000	—	2	2-2-3	4	—
8°	XII	175.000	179.000	184.000	188.000	192.000	—	—	3	—
9°	XIII	153.000	158.000	164.000	169.000	173.000	—	—	2	—
RUOLO SUBALTERNO										
1° commesso	1° commesso	192.000	194.000	198.000	—	—	—	—	—	4
Usciere capo	Usciere capo	169.000	174.000	179.000	184.000	189.000	—	—	—	4
Usciere	Usciere	149.000	155.000	160.000	164.000	166.000	—	—	—	4
Fattorino	Inserviente	126.000	133.000	138.000	144.000	149.000	—	—	—	2

(1) Oltre l'assegno integrativo mensile previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

TABELLA D

Paghe giornaliere e classi di paga del personale salariato permanente ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212 (1)

GRUPPO E CATEGORIA degli Istituti	dello Stato	CLASSI DI PAGA 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cucinieri	Operai specializzati	579	591	603	614	626	637	649	660	670
Portantini di I classe Portieri	Operai qualificati	505	518	531	545	558	571	584	597	617
Portantini di II classe Cucitrici Aiuto cucinieri	Operai comuni	483	487	494	500	507	514	521	530	—

(1) Oltre l'assegno integrativo mensile previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1955.

Sostituzione del commissario straordinario della Compagnia portuale di Catania.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, con il quale il capitano di porto Rossini Giulio Cesare è stato nominato commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Catania per la durata di tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1954;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1954, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata di mesi tre a decorrere dal 19 novembre 1954;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1955, con il quale la predetta gestione commissariale è stata ulteriormente prorogata di mesi sei a decorrere dal 19 febbraio 1955;

Considerato che il capitano di porto Giulio Cesare Rossini, commissario della predetta Compagnia, è stato destinato ad altri incarichi;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1955 e fino al termine della gestione commissariale previsto per il 18 agosto 1955. il colonnello di porto Aurelio Bonaiuto assume la carica di commissario straordinario della Compagnia portuale di Catania in sostituzione del capitano di porto Giulio Cesare Rossini destinato ad altri incarichi.

All'ufficiale superiore predetto dovrà essere corrisposta l'indennità giornaliera di lire cinquemila a carico del bilancio della Compagnia portuale.

Roma, addì 29 luglio 1955

Il Ministro: CASSIANI

(4194)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1955.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 1955-1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Vista la designazione della terna per la nomina del presidente, fatta ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il sig. Antonio La Rocca è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 30 maggio 1955-29 maggio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1955

Il Ministro: CORTESE

(4192)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Circolo ricreativo Ferente », con sede in Viterbo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa di consumo « Circolo ricreativo Ferente », con sede in Viterbo, costituita con atto del notaio N. Dobbici del 21 giugno 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4152)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Viterbo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Viterbo, costituita con atto del notaio N. Dobbici del 25 aprile 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4153)

Scioglimento della Società cooperativa edili ed affini « Il Reduce », con sede in Spinazzola (Bari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1955, la Società cooperativa edili ed affini « Il Reduce », con sede in Spinazzola (Bari), costituita con atto del notaio C. Pansini in data 15 settembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4154)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio zootecnico provinciale coltivatori diretti », con sede in Imperia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa Consorzio zootecnico provinciale coltivatori diretti, con sede in Imperia, costituita con atto del notaio Re Bernardino del 10 febbraio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4155)

Scioglimento della Società cooperativa fra lavoratori edili con sede in Diano Marina (Imperia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1955, la Società cooperativa fra lavoratori edili, con sede in Diano Marina, costituita con atto del notaio G. Conio del 21 ottobre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 21

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% (1959) n. 7538 di L. 15.000 capitale nominale, intestato a Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, domiciliata a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Antinori Adolfo fu Augusto, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 1° aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1955

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634,57
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 3656-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 luglio 1935, n. 1215, R-Gab., con cui il sig. Kofler Francesco fu Francesco, nato a Bolzano il 27 gennaio 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bianchi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 giugno 1955 dal predetto signor Bianchi Francesco, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano 25 luglio 1935, n. 1215-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca viene ripristinato il cognome nella forma tedesca di Kofler, ai signori:

Bianchi Francesco fu Francesco e fu Kofler Maria, nato a Bolzano il 27 gennaio 1910;

Paizoni Ida di Carlo e di Weiss Anna, nata a Termeno il 2 agosto 1913, moglie;

Bianchi Elga di Francesco e di Paizoni Ida, nata il 26 agosto 1937 a Bolzano, figlia;

Bianchi Carlo di Francesco e di Paizoni Ida, nato il 24 agosto 1939 a Bolzano, figlio;

Bianchi Christine di Francesco e di Paizoni Ida, nata il 29 aprile 1946 e Steyer (Austria), figlia;

Bianchi Walter di Francesco e di Paizoni Ida, nato il 17 agosto 1947 a Steyer (Austria), figlio.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni Ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 luglio 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(4197)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tavzes Dusciano;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Tavzes Dusciano di n.n. della fu Maria Tavzes nato a Idria (ora Jugoslavia) addì 25 dicembre 1921, residente a Gorizia via Baiamonti, 22, di condizione fioraio ambulante è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tavzes in Tauselli.

Gorizia, addì 15 luglio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(4195)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Golob Giuliana;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signorina Golob Giuliana di Francesco e della Bizall Giovanna nata a Gracova Serravalle (ora Jugoslavia) addì 4 febbraio 1910, residente a Gorizia, corso Italia, 62, di condizione domestica, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Golob in Colombi.

Gorizia, addì 16 luglio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(4196)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 23, foglio n. 334 con il quale è stato indetto un concorso ad esami per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Tenuto conto che i sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal 13° corso A.U.C., sono tenuti a compiere un servizio di prima nomina di mesi nove e non sei come per i sottotenenti delle altre armi provenienti dal citato corso A.U.C.;

Considerato che per le ragioni di cui sopra i predetti ufficiali dell'Arma dei carabinieri verrebbero ad essere in possesso del requisito della ultimazione del servizio di prima nomina richiesto dall'art. 2 lettera *c*) del bando di concorso posteriormente alla data stabilita quale termine utile per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso stesso;

Ravvisata l'opportunità di consentire anche agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri provenienti dal 13° corso A.U.C. la partecipazione al concorso di cui trattasi:

Decreta:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione delle documentate domande per l'ammissione al concorso per esami per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1955, citato nelle premesse, è prorogato al 31 ottobre 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1955
Registro n. 34, foglio n. 137. — POCHETTINO

(4199)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 27 maggio 1955, n. 19995, col quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte di Rapolano Terme, Chiusdino e Petroio-Castelmuzio (Trequanda), di cui al concorso bandito con decreto in data 25 febbraio 1953, n. 2310;

Visto che l'ostetrica Bartali Rina ha rinunciato alla condotta di Petroio-Castelmuzio;

Visto che anche le ostetriche Anselmi Alessandra e Marruganti Doloresa, classificate in graduatoria subito dopo la predetta, hanno preventivamente rinunciato al conferimento della condotta in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare il posto all'ostetrica Gigli Lia, che segue immediatamente in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 26 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni e Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Gigli Lia fu Palmeno è dichiarata vincitrice della condotta di Petroio-Castelmuzio (Trequanda).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, nonchè pubblicato, per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 23 luglio 1955

p. *Il prefetto*: PIRELLI

(4138)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1953

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 10432 in data 26 aprile 1955, con il quale l'ostetrica Lucchesi Angela è stata dichiarata vincitrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Arezzo al 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio n. 22669 del 10 gennaio 1954;

Considerato che a seguito della rinuncia della assegnataria il predetto posto si è reso vacante;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto in narrativa, la seguente ostetrica è dichiarata vincitrice della condotta di seguito indicata:

Bianchi Marisa: Ortignano Raggiolo (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 28 luglio 1955

p. *Il prefetto*: BEVIVINO

(4163)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 15407 del 13 maggio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 28843 del 4 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto n. 15429 del 13 maggio 1955, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Venanzoni Giuseppina si è resa vacante la condotta ostetrica di Montecosaro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Gradassi Borgoforte Eliana in Buldorini è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Montecosaro in sostituzione della signora Venanzoni Giuseppina, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 29 luglio 1955

Il prefetto: STELLA

(4205)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 marzo 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le otto condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Preso atto della lettera in data 13 maggio 1955, diretta al sindaco di Novellara, con la quale il dott. Giusti Adriano vincitore della 1ª condotta di Novellara ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 1ª condotta di Novellara rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alessi Antonino è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Novellara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 30 luglio 1955

p. *Il prefetto*: ERRICHELLI

(4206)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 24435/San. del 20 aprile 1953, relativo al bando di concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata ai sensi dell'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni (regio decreto 11 marzo 1935, n. 281);

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e di tutti gli atti relativi allo svolgimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del precitato regolamento dei concorsi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1952, e di cui al decreto prefettizio n. 24435/San. del 20 aprile 1953, nelle premesse citato:

1. Bisazza dott. Vincenzo . punti 55.49 su 100
2. Di Lapi dott. Antonino . » 51.02 »
3. Lo Tronto dott. Giuseppe . » 49.93 »
4. Vasi dott. Salvatore . . . » 48,82 »
5. Antoci dott. Vincenzo . . . » 48,56 »
6. Lo Presti dott. Andrea . . . . » 48,01 »
7. Cacciola dott. Filippo . . . » 47,21 »
8. Di Blasi dott. Salvatore . . . . » 46.60 »
9. Cartella dott. Ignazio punti 46,56 su 100
10. Trimarchi dott. Giovanni . » 46,41 »
11. Parisi dott. Francesco . » 46,26 »
12. Bucalo dott. Giuseppe . . » 45,97 »
13. Gregorio dott. Giuseppe . » 45,95 »
14. La Torre dott. Nicolò » 45,61 »
15. Costa dott. Domenico » 44,66 »
16. Picciolo dott. Giacomo » 44,45 »
17. Lombardo dott. Nunzio » 44,11 »
18. Fugazzotto dott. Antonino » 42,16 »
19. Fidone dott. Giorgio » 42,12 »
20. Di Blasi dott. Giovanni . » 41,97 »
21. Isgrò dott. Salvatore . » 41,50 »
22. Trifirò dott. Giuseppe . » 40,50 »
23. Allegra dott. Giuseppe . » 40.32 »
24. Pagano dott. Giuseppe . » 40,13 »
25. Pirrè dott. Giovanni » 39,85 »
26. Cultrera dott. Francesco » 39,66 »
27. Giaconia dott. Sebastiano » 39,13 »
28. De Pasquale dott. Francesco » 38 — »
29. Giordano dott. Giuseppe » 37,02 »
30. Albanese dott Nicodemo » 36,91 »
31. Marsala dott. Giuseppe » 36,71 »
32. Gambino dott. Umberto . » 36,56 »
33. Tamburino dott. Croce » 35,89 »
34. Calabrò dott. Giuseppe » 35,75 »
35. Genovese dott. Carmelo » 35,23 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Messina, addì 23 giugno 1955

Il prefetto: RUSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 45669 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1952;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Bisazza dott. Vincenzo: consorzio Letojanni, Giardini, Mongiuffi Melia, Gallodoro;

2) Di Lapi dott. Antonino: consorzio Caronia, San Fratello;

3) Lo Tronto dott. Giuseppe: consorzio Ficarra, Brolo, Sinagra;

4) Vasi dott. Salvatore: consorzio Capo d'Orlando, San Salvatore Fitalia;

5) Antoci dott. Vincenzo: Capizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Messina, addì 23 giugno 1955

Il prefetto: RUSSO

(4211)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.